NEWS

Via libera dal CdM al "decreto legge Caivano"

Data pubblicazione: 13/09/2023

Autore: Admin

Contenuto

Giovedì 7 settembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Il testo prevede:

- la **nomina** di un **Commissario straordinario**
- l'estensione dell'applicabilità del cosiddetto "**DASPO urbano**" (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni; si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l'obbligo di presentarsi all'ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l'obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune). Si prevede che il Questore possa proporre all'Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare **telefoni cellulari** e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.
- l'**inasprimento** delle **pene** per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro;
- l'aumento di un anno della durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento;
- aumendo della facoltà di **arresto in flagranza** per il reato di "**porto d'armi** od oggetti atti ad offendere" e si inaspriscono, fino a raddoppiarle le sanzioni relative a tale reato;
- per **contrastare** il **fenomeno** della **violenza giovanile**, anche con riferimento al fenomeno delle "**baby-gang**", si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell'"avviso orale" (si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell'avviso orale, la sanzione penale

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

prevista per i maggiorenni - reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164);

- si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
- per ciò che riguarda il **processo penale** a carico di imputati **minorenni**,

1. si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
2. per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
3. si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
4. si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti);

- nell'ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il PM informi immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza;
- si reintroduce la possibilità di applicare la **custodia cautelare al** soggetto **minorenne** se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;
- l'**aumento** della **sicurezza** degli **istituti penali per minorenni**; *si introduce la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.*
- si rafforzano i **meccanismi** di **controllo** e verifica dell'adempimento dell'**obbligo scolastico** e si introduce una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione. Nel caso in cui il minore sia condannato per associazione mafiosa o associazione finalizzata al traffico di droga, il pubblico ministero può chiedere al Tribunale civile la **revoca della potestà genitoriale**. Il padre che non manda alla scuola

Documento generato da www.giurisprudenza.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

dell’obbligo il figlio rischia fino a 2 anni di carcere. Se il nucleo familiare non è nelle condizioni di certificare la frequenza scolastica dei minori, può essere revocato l’**Assegno d’inclusione** percepito dalla famiglia.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati